

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

PROVINCIA DI VERONA

Verbale del Collegio dei revisori n. 63/2020

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020

PREMESSA

In data 19/12/19 con deliberazione n. 111 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022

In data 19/05/2020 con deliberazione n. 16 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019.

In data 23/10/2020 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella seduta del 29/10/2020, la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

Richiamato il DL n. 18/2020 ed in particolare art. 107 comma 2, come modificato dall'art. 34 del DL 104/2020, che rinvia al 30.11.20 il termine per l'approvazione degli equilibri di bilancio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019. Dai loro bilanci, fatta eccezione per quello approvato dalla Fondazione Valeggio Vivi Sport, non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013. Il bilancio di esercizio della Fondazione Valeggio Vivi Sport evidenzia una perdita di € 28.904,00 e a titolo cautelativo è stato accantonato un pari importo nel fondo rischi società partecipate nel bilancio di previsione 2020.

L'Ente si è attivato con la Fondazione al fine di comprendere le difficoltà e i fatti che hanno portato alla perdita dell'esercizio 2019 ed è stato avviato un confronto sulle misure necessarie al fine di rimuovere le criticità di gestione e di liquidità della stessa.

Visto il verbale di controllo sugli equilibri di bilancio del Responsabile del Servizio Finanziario, in data odierna, l'organo di revisione, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 4.080.200,00, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato in base ai criteri esposti nella relazione al rendiconto 2019.

Alla luce della verifica svolta sull'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che è necessario vincolare ulteriori quote relative al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione pari ad € 276.092,02, secondo quanto disposto dai principi contabili.

In merito l'Organo di Revisione prende atto, come evidenziato dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il vincolo delle ulteriori quote può essere effettuato mediante lo svincolo di pari importo dell'accantonamento del fondo rischi per contenzioso, che sulla base di un'analisi risulta sovrastimato rispetto alle reali esigenze dell'Ente e che in seguito allo svincolo presenta una disponibilità pari ad € 157.640,13.

Il collegio dei revisori invita il Consiglio Comunale a procedere come suggerito dal Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di mantenere inalterati gli equilibri di bilancio anche negli esercizi futuri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, l'organo di revisione:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30/09/2020;

esprime parere favorevole:

- sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì 23/10/2020

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Dr. Giancarlo Marcon *(firmato digitalmente)*

Dr. Giorgio Miotti *(firmato digitalmente)*

Dr. Piersandro Peraro *(firmato digitalmente)*